

Gli Azionisti della Società denominata *Assicurazioni Generali* volendo modificare il proprio Statuto allo scopo di metterlo in armonia colle disposizioni del nuovo Codice di Commercio e renderlo anche più chiaro e meglio corrispondente allo sviluppo delle operazioni sociali, radunati in Congresso generale nei giorni 6 e 7 Giugno 1864, determinarono di sostituire al Contratto sociale di data 26 Dicembre 1831 e successive deliberazioni addizionali, il seguente modificato Statuto, che avrà vigore qualora ottenga l'approvazione dell'autorità competente, mentre in difetto rimarrebbero fermi il Contratto sociale e le deliberazioni addizionali in oggi vigenti, fino a che non fosse altrimenti provveduto nelle forme dovute.

STATUTO.

Capitolo I.

Denominazione della Società, suo scopo e sua durata.

- Art. 1. La Società anonima per Azioni denominata *Assicurazioni Generali* eretta col Contratto 26 Dicembre 1831 ha la sua sede in Trieste. Essa ha per oggetto di esercitare qualunque ramo d'assicurazioni permesso dalle leggi.
2. I rami d'assicurazione che la Società continua ad esercitare come per lo passato sono i seguenti:
- a) le assicurazioni contro i danni del fuoco, della grandine, del fulmine, delle esplosioni in genere e del trasporto di oggetti.
 - b) le assicurazioni marittime e le fluviali.
 - c) le sicurtà sulla vita dell'uomo in tutte le loro combinazioni e i vitalizj,
 - d) le tontine,
 - e) le sicurtà ipotecarie, ossia le operazioni di credito fondiario.
- Per assumere altri rami d'assicurazione è necessario che la proposta della Direzione, e la deliberazione conforme del Consiglio d'Amministrazione, ottengano l'approvazione del Congresso generale. La cessazione dell'uno o dell'altro dei rami che fossero esercitati può essere deliberata dalla Direzione coll'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.
3. La durata della Società è mantenuta per anni 36 a datare dal giorno primo Dicembre 1861, di conformità alle decisioni prese nei Congressi generali già approvate col rescritto dell' i. r. Ministero del Commercio 24 Giugno 1855 N. 12009-903. ed alla deliberazione del Congresso generale del giorno 19 Ottobre 1862 sulla quale pende la superiore approvazione.
4. Prima che spiri l'anno 1868 il Congresso generale deciderà se debba aggiungersi un altro sessennio alla durata della Società.

La stessa decisione si ripeterà nell'anno che segue quello nel quale si compie ogni sessennio successivo.

Art. 5. Se il Congresso generale decide che non abbia luogo prolungazione, le operazioni della Società continuano, ma quelle indicate sotto le lettere *a. b.* dell'articolo 2 vengono limitate alla successiva durata del Contratto sociale, e per l'esaurimento di quelle indicate sotto le lettere *c, d, e,* provvedono a suo tempo le deliberazioni relative allo stralcio.

Venendo addottata prima che spiri l'anno 1868 l'aggiunta di un altro sessennio, sarà libero ad ogni socio dissenziente di sortire dalla Società al compiersi dei trent'anni, dichiarando però tale sua intenzione nello stesso Congresso. — E così di sessennio in sessennio.

Le Azioni del socio dissenziente verranno, a quell'epoca ritirate dalla Società pagando all'Azionista quanto gli spetterà sulla base dell'ultimo bilancio di realizzazione.

Capitolo II.

Del Capitale Sociale.

6. Quattro milioni e due cento mila fiorini di valuta austriaca equivalenti a quattro milioni di fiorini moneta di convenzione formano il Capitale di fondazione della Società.
7. Questo capitale è ripartito in quattro mila azioni da fiorini mille e cinquanta di valuta austriaca pari a fiorini mille di convenzione per ciascuna, sul quale importo ogni Azionista versò già tre decimi, e rilasciò per gli altri sette decimi una propria obbligazione a favore della Società, garantita in uno dei tre modi specificati all'articolo 12 di questo Statuto.
8. Le quattro mila Azioni rappresentanti il Capitale sociale sono segnate con numeri progressivi dall'uno al quattro mila.
9. Tutte le Azioni sono emesse a nome determinato e sono indivisibili. — Le Azioni sono trasmissibili mediante cessione, la quale diventa perfetta ed operativa di confronto alla Società solo allora che sia stata riconosciuta dalla Direzione ed eseguita la relativa voltura nei registri della Società stessa.
10. Tutte le Azioni, oltre il trenta per cento di già versato nella cassa sociale, possono essere chiamate a versamenti ulteriori sino al totale importo del 70 per cento.

La Direzione è autorizzata a determinare, se occorra un versamento del 10 per cento sul capitale nominale delle Azioni, concertando col Consiglio d'Amministrazione il tempo ed il modo di effettuarlo.

Dei versamenti effettuati in seguito a tale determinazione, la Direzione proporrà al Consiglio d'Amministrazione la restituzione quando le successive operazioni lo permettessero.

Verificandosi il caso che venga chiamato questo versamento del 10 per cento sul capitale nominale delle Azioni, sarà obbligo della Direzione di sottoporre all'approvazione del prossimo Congresso generale i provvedimenti da prendersi qualora si rendessero necessari ulteriori versamenti.



Art. 11. Ogni futuro aumento di capitale sociale dovrà sopra proposta della Direzione e conforme deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, essere approvato dal Congresso generale.

12. La Direzione è obbligata a provvedere in ogni tempo che sia data cauzione pel capitale non esborato delle Azioni, i di cui possessori non avessero eventualmente adempito ancora a quest'obbligo, ed è autorizzata a chiedere che sia sostituita una nuova cauzione a quella già prestata, senz'obbligo di motivare la propria domanda. La cauzione può prestarsi:
- a) Con fidejussione approvata dalla Direzione.
 - b) Con ipoteca sopra beni immobili.
 - c) Con deposito di carte di debito pubblico, calcolate al prezzo della giornata della consegna.

Se l'Azionista non si presta a dare od a sostituire la cauzione nel perentorio termine di quaranta giorni, la Direzione può disporre per il trasferimento ad altri delle relative Azioni nel modo indicato nel seguente articolo 14, ferma la responsabilità del Socio per ogni perdita eventuale fino alla verificata vendita. Prima che questa succeda potrà il Socio ottenerne la sospensione, sostituendo altra cauzione beneviva alla Direzione e pagando nell'istesso tempo ogni spesa occorsa. Per i Socj non domiciliati in quelle provincie nelle quali si trovano stabilite agenzie della Società viene fissato un termine di giorni sessanta in luogo di quello più sopra indicato.

13. In nessun tempo e per nessuna anche straordinaria ed imprevista circostanza possono i Socj esser tenuti, nè a pagare cosa alcuna oltre l'importo del residuo capitale delle azioni, nè a restituire gli utili e gli interessi già percetti.
14. Se un Azionista manca ai pagamenti che gli incombono, la Direzione vende le di lui Azioni alla Borsa col mezzo di un agente di cambio a persona che essa reputi idonea e che presenti un' idonea garanzia, amenochè non preferisca di costringere ai pagamenti in discorso tanto l'Azionista moroso che il garante.

Ciò che rimane in caso di vendita dopo soddisfatta la Società, sia per capitale che per interesse ed eventuali spese, si consegna all'Azionista decaduto.

Se un Azionista è debitore verso la Società anche per altri titoli, si fa luogo a favore della Società stessa alla compensazione, a termini delle leggi vigenti, sul capitale e sugli utili delle di lui Azioni, come anche sulla quota loro spettante nei fondi di riserva.

15. L'apertura del concorso dei creditori o l'avviamento della procedura di componimento sulle sostanze di un Azionista, autorizzano la Direzione a disporre delle di lui Azioni nei modi enunciati nell'antecedente articolo. Previa deduzione delle spese e perdite eventuali nonchè dei crediti della Società se ve ne fossero, il ricavato della vendita verrà restituito al Socio oberato o chi per esso e s'intenderà sciolta la relativa garanzia.

16. Per conseguire il pagamento dei crediti della Società verso un Azionista, può la Direzione onde evitare la procedura contenziosa, convenire col debitore la cessione alla Compagnia delle Azioni da lui possedute, e rivenderle poi presentandosi l'occasione.

Dovrà però la Direzione regolarsi in modo che in verun caso le Azioni accettate in pagamento e quelle ritirate come all'articolo 5 abbiano ad eccedere la decima parte di quelle emesse.

Art. 17. I fondi della Società devono per quanto sia possibile, essere ripartitamente impiegati dalla Direzione in cambiali che abbiano più firme solide, in mutui ipotecarij, in lettere di pegno rilasciate dalla Società stessa, in beni stabili, in sovvenzioni garantite od in altri modi cauti.

Gl'impieghi in carte di debito pubblico, od imprese industriali, non oltrepasseranno però mai nel loro complesso la sesta parte del capitale di fondazione.

Capitolo III.

Del Congresso generale e sue attribuzioni.

18. La Società delibera ed agisce, o radunata in Congresso generale, o rappresentata sia dalla Direzione sia dal Consiglio d'Amministrazione.

19. I Congressi generali si tengono a Trieste ov'è la sede della Società.

Ogni anno deve convocarsi un Congresso generale ordinario per presentare agli Azionisti i Bilancj dell'anno precedente, e far loro conoscere l'andamento degli affari sociali.

20. Di regola il Congresso generale è convocato con invito firmato dai Direttori.

Può anche essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione, se la Direzione nel termine a lei assegnato dal Consiglio stesso, non siasi prestata alla convocazione già da esso deliberata.

Deve essere convocato straordinariamente un Congresso generale dalla Direzione ed in sua mancanza del Consiglio d'Amministrazione, se ciò sia domandato da Socj che posseggano collettivamente almeno 800 Azioni, e che presentino le proposte da discutersi, semprechè il Consiglio medesimo riconosca che esse si riferiscono ad argomenti la cui deliberazione è devoluta al Congresso a termini dell'articolo 25.

In ogni caso per altro le proposte degli Azionisti devono essere comunicate al prossimo Congresso generale ordinario onde si pronuncii sulla propria competenza, e quando questa sia riconosciuta, passi alla discussione e deliberazione sulle proposte di cui si tratta.

21. L'invito al Congresso generale si ritiene legalmente comunicato agli Azionisti colla pubblicazione per tutti nelle Gazzette di Trieste, Venezia, Vienna e Milano; tuttavia la Direzione ad agevolare la notizia ne invia un esemplare a ciascun Socio, presso quel domicilio che a di lui cura si troverà iscritto nel registro delle Azioni in Trieste. L'inserzione dell'invito nelle Gazzette di Trieste e Venezia dovrà precedere di 30 giorni, e la inserzione in quelle di Vienna e Milano di 25 giorni quello dell'adunanza.

Nell'invito dovranno esser indicati gli oggetti da trattarsi. Le proposte che uno o più Socj avessero presentate alla Direzione al più tardi entro il mese di Luglio, dovranno esser comprese in quegli oggetti.

Sulle proposte che si facessero più tardi od all'atto del Congresso non si potrà deliberare se non nel Congresso susseguente, e dopo averne fatta l'indicazione nell'invito relativo.



Le proposte devono però circoscriversi in ogni caso agli argomenti sui quali è determinato all'articolo 25 che le deliberazioni relative spettano al Congresso, ed il Consiglio d'Amministrazione dovrà riconoscere che esse sono per tali qualificabili. Se esso non le riguardasse di pertinenza del Congresso, devono tuttavia essergli sottoposte, onde se i proponenti lo esigano, il Congresso abbia da pronunciarsi sulla propria competenza e quindi deliberare nel merito.

Art. 22. Gli Azionisti hanno diritto d'intervenire al Congresso in persona o rappresentati da altri Azionisti. Per intervenire al Congresso dovranno però gli Azionisti trovarsi intestati nei registri della Società almeno dieci giorni prima di quello nel quale avrà luogo il Congresso stesso.

L'Elenco degli Azionisti aventi diritto d'intervenire, sarà ostensibile nei sei giorni precedenti al Congresso a qualunque Azionista che ne facesse richiesta. Le procure per rappresentare dei Soej ad un Congresso generale devono essere prodotte e depositate all'ufficio della Direzione centrale non più tardi del giorno precedente il Congresso a mezzodi, trascorso il qual termine non saranno più ammissibili.

23. Le 1000 Azioni portanti i numeri 1 a 1000 hanno diritto ad un voto anche se appartengono ad un Azionista in numero minore di 5; le altre hanno diritto ad un voto se appartengono ad un Azionista in numero di 5 almeno; tutti gli Azionisti hanno diritto a due voti se posseggano da 6 a 10 Azioni, ed a tre se ne posseggano da 11 a 15; per ogni dieci Azioni che un Azionista possiede oltre le quindici, gli compete un ulterior voto.

Nessun Azionista può avere più di venti voti, sommando insieme i propri con quelli degli Azionisti dei quali fosse procuratore. Nessun Azionista può essere rappresentato da più d'un procuratore.

24. Il Congresso è presieduto dal Direttore anziano di nomina, e tra più Direttori nominati nella stessa data, dal più anziano d'età; però il Direttore chiamato a presiedere, potrà delegare quest'incarico ad altro Direttore.

25. Sono riservate al Congresso le seguenti nomine e deliberazioni:

a) La nomina dei Direttori, dei vice-Direttori, dei Consiglieri d'Amministrazione e dei Revisori ritenuto che a tutte queste cariche sono eleggibili soltanto gli Azionisti i quali non hanno ingerenza nell'amministrazione, nella rappresentanza o nel ministero di altre Compagnie che prestano Sicurezza in rami diversi da quelli delle Assicurazioni marittime e fluviali, e ritenuto oltre a ciò che per essere eleggibili a Direttori e vice-Direttori, occorre nei primi il possesso di 11 Azioni almeno, nei secondi di almeno 6.

Le condizioni relative al domicilio degli individui chiamati a coprire le suddette cariche sono indicate agli articoli 29 e 37.

b) l'introduzione di un nuovo ramo d'assicurazione,

c) l'aumento del capitale sociale sotto qualunque forma venga proposto,

d) la determinazione dei compensi da assegnarsi ai membri della Direzione,

e) la prolungazione della durata della Società,

f) l'approvazione dei Bilanci annuali, sulla base del rapporto e delle proposte del Consiglio di Amministrazione,

g) lo scioglimento della Società avanti il termine stabilito,

h) lo stralcio della medesima, escluso il caso determinato dall'articolo 47 in cui lo stralcio è di obbligo,

i) la nomina delle persone incaricate dello stralcio,

k) le regole da osservarsi nello stralcio medesimo,

l) le modificazioni ed aggiunte al presente Statuto.

Le deliberazioni del Congresso sugli argomenti contemplati alle lettere b, c, e, g, l, del presente articolo, saranno valide soltanto dopo che avranno riportato l'approvazione dell'autorità competente.

Art. 26. In generale il Congresso è legalmente costituito, se vi sia rappresentata almeno la metà delle Azioni in corso, quelle cioè possedute da Azionisti, non calcolando le altre eventualmente in possesso della Società, e le deliberazioni sono obbligatorie per la Società, se prese alla pluralità dei voti espressi dagli intervenuti; conseguentemente quelle che riportassero parità di voti si riguarderanno come rigettate.

Per le deliberazioni indicate alle lettere b, c, g, dell'articolo precedente, è però necessario che sieno rappresentate in Congresso almeno tre quarte parti delle Azioni in corso, e che le deliberazioni sieno prese con due terzi almeno dei voti.

Qualora nel Congresso convocato per le deliberazioni sugli argomenti contemplati alle lettere b, c, g, dell'articolo precedente, le Azioni rappresentate non raggiungessero i tre quarti di quelle in corso, si convocherà un nuovo Congresso a 15 giorni almeno di distanza da quello del Congresso mancato, onde deliberare sui punti stessi, ritenuto che in questo le deliberazioni saranno legali, quando le Azioni rappresentate costituissero anche soltanto la metà di quelle in corso, ma per ritenere adottate le proposte occorrerà la maggioranza di due terzi almeno dei voti delle Azioni votanti.

Se poi anche mediante questa seconda convocazione non fosse nel Congresso rappresentato il necessario numero di Azioni, si terrà un nuovo Congresso dopo trascorsi almeno dieci giorni, nel quale le deliberazioni saranno valide colla pluralità dei voti delle Azioni in esso rappresentate qualunque sia il loro numero.

Quest'ultima norma sarà da seguirsi anche nei Congressi che fossero chiamati per deliberare su qualche altro degli oggetti indicati nel detto articolo 25, se nella prima convocazione il numero delle Azioni rappresentate, non raggiungesse almeno la metà di quelle in corso.

Nelle circolari d'invito dovranno essere stampate appiedi le determinazioni del presente articolo.

27. Nelle votazioni indicate alle lettere d, f, dell'articolo 25 non possono prender parte né coi voti propri né coi voti altrui i membri della Direzione.

Di regola le votazioni per le nomine si fanno a schede segrete, e quelle per le deliberazioni mediante segreta ballottazione.

28. Al cominciare della seduta del Congresso generale, vengono estratti a sorte due scrutatori fra i dodici possessori del maggior numero d'Azioni presenti al Congresso stesso. Questi due scrutatori saranno incaricati di tener nota delle cose che andranno operandosi, di verificare le votazioni, d'intervenire alla redazione del processo verbale, che sarà tenuto durante la seduta, di sottoscriverlo in unione ai membri della Direzione, e di procedere di concerto con essa alla redazione di un sunto del medesimo che dovrà essere stampato e rimesso a tutti gli Azionisti.



Capitolo IV.

Della Direzione.

Art. 29. La Direzione della Società si compone di quattro Direttori tre de' quali domiciliati a Trieste ed uno a Venezia, di cinque vice-Direttori, tre dei quali domiciliati a Trieste e due a Venezia, di un Segretario generale e di un suo sostituto domiciliati a Trieste, nonché di un Segretario e di un suo sostituto domiciliati a Venezia.

I Direttori ed i vice-Direttori vengono eletti di triennio in triennio, e sono rieleggibili.

Ciascun Direttore deve entro dieci giorni dalla sua nomina depositare nella cassa della Società undici Azioni, e ciascun vice-Direttore sei Azioni intestate a proprio nome, le quali rimangono vincolate ai rignardi della loro gestione.

30. La Direzione della Società residente in Trieste porta il nome di „Direzione Centrale“ e la Direzione residente in Venezia porta quello di „Direzione Veneta“.

31. Tutti gli affari che sono d'indole generale vengono trattati presso la Direzione centrale; la Direzione veneta viene invitata alle relative sedute ed intervenendovi prende parte alle deliberazioni. Nei rapporti tra la Direzione centrale di Trieste e la Direzione di Venezia, quest'ultima disimpegna tutti gli affari che occorrono nelle provincie della Venezia, del Tirolo italiano, della Lombardia, della Svizzera italiana, del Piemonte ed in tutte le altre provincie italiane che stanno al mezzogiorno di quelle, la prima invece disimpegna tutti gli affari che occorrono in qualunque altro paese.

I più speciali rapporti tra l'una e l'altra Direzione, la qualificazione degli oggetti d'interesse generale e l'ordine degli affari presso ciascuna di esse sono determinati da un Regolamento organico.

32. Per la validità delle deliberazioni presso ciascuna Direzione devono prendervi parte almeno tre dei suoi membri e deve concorrervi la maggioranza di voti dei presenti.

I Segretarij ed in caso d'assenza od impedimento i loro sostituti, hanno soltanto voto consultivo, e quindi la maggioranza suindicata deve formarsi coi voti dei Direttori e loro supplenti.

I Segretarij o loro sostituti però avranno in via d'eccezione voto deliberativo, soltanto nel caso che per mancanza d'uno dei Direttori o vice-Direttori non potesse esser presa una valida deliberazione.

33. Per obbligare la Società è sufficiente la firma di due Direttori o vice-Direttori, e del Segretario rispettivo o suo sostituto.

34. La determinazione delle condizioni e la firma dei Contratti pegli affari relativi al Ramo Vita a premio fisso e vitalizj od a quello ipotecario contemplati dalle lettere c, e dell'articolo 2, spetta esclusivamente alla Direzione Centrale, per cui simili facoltà non potranno mai essere comprese nei mandati generali agli ispettori, agenti od altri. Occorrendo il bisogno di qualche eccezione pegli affari del Ramo Vita a premio fisso e vitalizj, la Direzione Centrale rilascerà di volta in volta un mandato speciale in cui sieno precisate le condizioni essenziali del Contratto od atto da stipularsi.

35. Gli emolumenti assegnati alla Direzione sono di due specie: la prima consiste in una tangente del 12 p. cento dell'utile netto complessivo che emergerà dai risultati, riuniti del Bilancio A e della categoria delle Sicurtà a decessione contemplate

nel Bilancio B, dopo prelevata da quell'utile netto, a favore degl'Azionisti, un dividendo corrispondente a f. 29.40 V. A. per Ogni Azione in corso, (Art. 43). Lo stesso emolumento del 12. p. cento, spetterà alla Direzione anche sui dividendi degli utili del ramo ipotecario.

La seconda specie d'emolumenti consiste nella provvigione dell'uno p. cento sulle somme assicurate, tanto per le rendite vitalizie immediate, quanto per capitali e rendite differite, e per commisurarla le rendite annue si capitalizzeranno a cento per cinque.

Art. 36. Gli emolumenti determinati nel precedente articolo, si ripartiscono fra i membri componenti la Direzione, assegnandone $\frac{7}{100}$ a ciascuno dei quattro Direttori ed al Segretario generale, e $\frac{4}{100}$ a ciascuno dei cinque vice-Direttori.

Se i membri della Direzione avessero in seguito a diminuire o ad aumentare, gli emolumenti si ripartiranno in modo che i Direttori ed il Segretario generale percepiscano $\frac{25}{100}$ da dividersi fra essi in parti eguali, e i vice-Direttori $\frac{25}{100}$, da dividersi parimenti fra essi in parti eguali.

La Direzione Centrale è autorizzata a prelevare e dividere nelle proporzioni che crederà più opportune fra gli impiegati delle Direzioni Centrale e Veneta (esclusi i Segretarij) il 2 p. cento dell'utile netto complessivo che risulterà divisibile fra gli Azionisti, indipendentemente dai f. 29.40 competenti a quest'ultimi giusta l'articolo 35.

Capitolo V.

Del Consiglio d'Amministrazione.

37. Il Consiglio d'Amministrazione si compone di venticinque individui, cioè: di quattro Direttori, di cinque vice-Direttori aventi il loro domicilio come è detto all'articolo 29, di tre Revisori, due dei quali domiciliati in Trieste ed uno a Venezia, di quattro Azionisti domiciliati a Trieste, di tre Azionisti domiciliati a Venezia, di quattro fra gli altri Azionisti senza riguardo a domicilio, e dei due Segretarij.

I membri del Consiglio domiciliati fuori di Trieste devono, accettando la carica, nominare propri sostituti fra i Soej domiciliati a Trieste, i quali ultimi avranno da assistere alle sedute del Consiglio nel caso di non intervento de' propri mandanti. I membri del Consiglio d'Amministrazione domiciliati nel veneto dovranno nominare dei sostituti anche presso la Direzione veneta fra i Soej domiciliati in Venezia.

A sostituti saranno eleggibili soltanto Azionisti non aventi ingerenza nell'amministrazione, rappresentanza o ministero d'altre Compagnie che prestano Sicurtà in rami diversi da quelli delle Assicurazioni marittime e fluviali.

Anche i quattordici membri del Consiglio che non appartengono alla Direzione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

38. Il Consiglio si riunisce in adunanze generali in Trieste mediante convocazione di tutti indistintamente i membri che lo compongono, ed in adunanze ristrette in Venezia mediante convocazione dei soli membri domiciliati nel veneto.

La Direzione centrale deve convocare il Consiglio in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e dietro domanda di sei membri dello stesso Consiglio, ad ogni momento.



La Direzione veneta farà altrettanto pel Consiglio ristretto di Venezia dietro domanda di soli tre Consiglieri d'Amministrazione.

Almeno due volte all'anno il Consiglio centrale a Trieste, ed almeno due volte all'anno il Consiglio ristretto in Venezia, devono occuparsi di ciò che concerne e può giovare all'amministrazione de' beni stabili della Compagnia dipendenti dalla Direzione locale e proporre, ove lo credano opportuno, la loro realizzazione. La convocazione del Consiglio è regolare ove sia fatta mediante lettera contenente gli oggetti da trattarsi consegnata alla posta otto giorni prima, ed in caso di urgenza mediante dispaccio telegrafico spedito tre giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 39. Il Consiglio ha più specialmente l'incarico:

- a) di discutere ed approvare i regolamenti organici, e le modificazioni ai medesimi; d'approvare la proposta della Direzione sulla nomina od il licenziamento del Segretario generale, le approvazioni consimili relative al Segretario della Direzione veneta essendo riservata alla Direzione centrale dietro proposta di quella di Venezia.
- b) di approvare i regolamenti e le modificazioni ai regolamenti sulle pensioni.
- c) di convocarsi anche senza invito della Direzione nel caso che essa lasciasse trascorrere otto giorni dalla domanda direttale come all'articolo 38 senza averlo diramato.
- d) di deliberare la convocazione d'un Congresso generale ed anche di convocarlo, se la Direzione, nel termine a lei assegnato dal Consiglio non vi si prestasse.
- e) di dar parere nei casi contemplati agli articoli 2, 11 e 25 sia per l'assunzione di nuovi rami d'assicurazioni, sia per l'aumento del capitale sociale, sia per lo scioglimento della Società, prima che giunga l'epoca stabilita per la sua durata.
- f) di deliberare, sulla proposta della Direzione, la cessazione d'un ramo d'assicurazioni già esercitato.
- g) di deliberare sul tempo e modo dei versamenti da farsi a senso dell'articolo 10.
- h) di nominare in caso di bisogno chi supplisca i membri della Direzione fino alla convocazione del Congresso.
- i) di prendere cognizione nelle sedute del Consiglio di tutto ciò che si riferisce all'amministrazione in generale ed in specie dei beni stabili, ed alle disposizioni preparatorie per la loro realizzazione ove si creda utile.
- l) di deliberare sulle proposte della Direzione per l'acquisto o la vendita dei beni stabili nei seguenti due casi: nei contratti d'assicurazione sulla vita e nei vitalizj l'approvazione del Consiglio dovrà intervenire solo quando lo stabile da acquistarsi superi la quarta parte del capitale che forma oggetto del contratto; negli altri casi d'acquisto o di alienazione la detta approvazione dovrà intervenire solo quando il costo dello stabile da acquistarsi o da alienarsi superi la somma di fiorini Ventimila.
- m) di decidere su quelle proposte che un membro del Consiglio avesse fatto alla Direzione prima della convocazione del Consiglio medesimo, e che la Direzione dovrà riferire col suo parere.
- n) di dare il suo parere, se le proposte da sottoporre al Congresso generale si riferiscono ad argomenti sui quali per l'articolo 25 le deliberazioni sono a lui devolute.

o) di nominare fra i suoi membri che non facciano parte della Direzione, una commissione di censura composta di due membri domiciliati a Trieste e di uno domiciliato a Venezia col l'incarico di cui è parola all'articolo 47.

p) di discutere le conclusioni che dai Revisori e dalla detta commissione saranno presentate al Consiglio dietro l'esame intrapreso sui Bilancj, e di decidere sulle riforme che trovasse necessario di farvi, e poscia

q) di formulare le proposte da sottoporre al Congresso generale, relative all'approvazione dei Bilancj e determinazioni dei sopradividendi.

Art. 40. Di regola le sessioni del Consiglio generale in Trieste sono legali coll'intervento di otto membri estranei alla Direzione e di tre membri di quest'ultima. Per le sessioni ristrette presso la Direzione in Venezia, (ove il Consiglio deve specialmente occuparsi di ciò che concerne e può giovare all'amministrazione e realizzazione dei beni stabili) basta l'intervento di tre membri estranei alla Direzione e di due membri della Direzione stessa.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti dei membri presenti.

I protocolli del Consiglio d'Amministrazione vengono firmati da un membro della Direzione locale, e da due degli altri membri assistenti.

41. I membri del Consiglio d'Amministrazione che non hanno il loro domicilio nella città ove il medesimo si raccoglie, ricevono il rimborso delle spese di viaggio ed una diaria di fiorini Dieci V. A. Tutti poi i membri del Consiglio che non appartengono alla Direzione ricevono per ogni giornata di assistenza alle deliberazioni del Consiglio stesso, una marca di presenza che viene pagata con fior. Dieci V. A. all'epoca del pagamento del dividendo.

Capitolo VI.

Della formazione dei Bilancj e destinazioni dei loro risultati.

42. I registri della Società devono incominciarsi a nuovo ogni primo Gennajo, ed essere tenuti in modo che da essi si possa con evidenza riconoscere, chiudendoli col 31 Dicembre, le risultanze avute nel corso dell'anno da ogni ramo d'affari in ogni singola Agenzia generale e la conformazione dello stato attivo e passivo della Società al termine dell'anno.

43. Entro il primo semestre di ogni anno si formano i Bilancj dimostranti la complessiva risultanza di utili o danni dell'esercizio dell'anno precedente, onde potere entro il successivo trimestre sottoporli al Consiglio d'Amministrazione. Questi Bilancj annuali si dividono in due parti:

a) nella prima sotto la lett. A si comprendono tutte le operazioni della Società effettuate nel corso dell'anno, eccettuato il ramo delle Sicurtà sulla vita dell'uomo, e quello delle Sicurtà ipotecarie.

Gl'interessi ricavati dal capitale sociale, dai premj percetti e dalle riserve (dedottovi quelli che vanno attribuiti ai premj percetti nelle varie categorie del ramo vita) si comprendono nella parte attiva del detto Bilancio A. In esso si riportano anche le riserve dei premj registrati nella parte passiva del Bilancio dell'anno precedente.



Nella parte passiva si comprende la somma occorrente per riassicurare a favore dell'esercizio dell'anno seguente i rischi pendenti al 31 Dicembre e per pagare i danni verificatisi e non ancora soddisfatti.

Dall'utile dopo di ciò risultante si preleva l'importo occorrente per pagare agli Azionisti un dividendo di f. 28 di conv. pari a f. 29.40 V. A. per ogni Azione (già assegnati, a favore degli Azionisti stessi, colla deliberazione 29 Dicembre 1856 approvata dall'Eccelsio i. r. Ministero dell'interno col rescritto 29 Maggio 1857, N. 13788), e sulla somma che avanza dopo questa prelevazione, spetterà alla Direzione il 12 per cento nel caso che dal Bilancio B, di cui si parlerà più avanti, non risulti perdita, e l'88 per cento che rimane verrà ripartito sulle Azioni e pagato agli Azionisti a titolo di sopraddivendo.

Se il Bilancio B risultasse perdente; il 12 per cento destinato alla Direzione dovrà calcolarsi sopra l'avanzo che eventualmente rimanesse dopo contrapposto all'utile del Bilancio A il dividendo di f. 29.40 da pagarsi per ogni Azione, nonchè la perdita del Bilancio B, e quindi in questo caso, verrà ripartito fra gli Azionisti a titolo di sopraddivendo quell'avanzo che restasse dopo dedotta la competenza della Direzione calcolata nella forma or ora indicata.

Nel caso che l'utile del Bilancio A non fosse sufficiente a pagare f. 29.40 per ogni Azione, o che dal Bilancio risultasse una perdita, dovrà prendersi dal fondo di riserva degli utili realizzati spettante a questa categoria di Bilancio, la somma occorrente, nel primo caso per completare il pagamento di f. 29.40 per ogni Azione, nel secondo per effettuare totalmente questo pagamento, e per coprire la perdita emersa.

Se per effetto della premessa disposizione il fondo di riserva in discorso si diminuisce per modo di ridurlo al di sotto di un Milione di fiorini V. A., in tal caso negli anni successivi il fondo di riserva si ricompone sino al Milione di fiorini V. A. con una prelevazione annua del 10 per cento del sopraddivendo che dal detto Bilancio A risultasse ripartibile fra gli Azionisti. Ricostituito il fondo di riserva in un Milione di fiorini, si ritorna alle norme usate prima della perdita.

Se all'incontro il fondo di riserva in conseguenza di ripetute prelevazioni per titoli surriferiti, si riducesse in modo di non poter supplire al pagamento di f. 29.40 per Azione, il diritto degli Azionisti a questo dividendo resterà limitato al solo caso che il Bilancio A lasciasse un avanzo corrispondente, mentre per eseguire questo pagamento non potranno mai farsi prelevazioni nè dal capitale di fondazione, nè dai fondi di riserva di utili delle varie categorie del ramo vita.

Il fondo di riserva dovrà sempre essere impiegato nei modi stabiliti all'articolo 17.

b) Nella seconda parte sotto la lettera B si comprendono tutte le operazioni di sicurezza sulla vita dell'uomo, fatte dalla compagnia nel corso dell'anno, limitatamente però alla categoria a decensione.

Nella parte attiva del Bilancio B si dovrà registrare la riserva dei premi portata nella

parte passiva del Bilancio di questa categoria dell'anno precedente, nonchè gl'interessi spettanti tanto ai premi riservati quanto ai percetti nel corso dell'anno. A confronto nella parte passiva si registra l'importo occorrente per pagare le somme assicurate sopra persone decesse a tutto il 31 Dicembre non ancora soddisfatte, e pel fondo necessario onde completare i premi che secondo le tariffe della compagnia occorrono per le sicurtà in corso in aggiunta a quelli che devono contribuire gli assicurati.

Dell'utile che risulterà da questo Bilancio si preleverà 10 per cento a favore ed in aumento del fondo di riserva degli utili di questa categoria, altri 12 per cento per la direzione, ed i residuali 78 per cento si ripartiranno fra le Azioni in corso, e si pagheranno ai possessori delle medesime.

Nel caso però che il Bilancio A risultasse perdente per sè stesso, o pella prelevazione del dividendo di f. 29.40 per Azione, il 12 per cento per la Direzione dovrà prendersi soltanto sopra ciò che restasse dopo dedotta dall'utile del Bilancio B la perdita del Bilancio A e si ripartirà fra gli Azionisti ciò che resterà dall'utile del Bilancio B, dopo avervi dedotto il 10 per cento a favore del fondo di riserva degli utili, e la competenza della Direzione calcolata nel modo predetto.

Alle perdite che risultassero dal Bilancio B si farà fronte col fondo di riserva degli utili ad esso relativo.

Avvenuta però una perdita, la prelevazione a favore del fondo di riserva degli utili dei Bilanci successivi sarà aumentata al 15 per cento, finchè il fondo medesimo sia ricostituito nella cifra che anteriormente esisteva. Reintegrato così il fondo di riserva si ritorna alla norma usata prima della perdita.

Anche questo fondo di riserva dovrà essere investito come quello del Bilancio A.

Art. 44 Pei vitalizj e per le assicurazioni di capitali e di rendite vitalizie differite non essendo possibile per la natura stessa di tali operazioni, fare dei Bilanci annuali, resta determinato che non abbiano ad entrare in conto utili se prima non se ne sia effettuata la realizzazione nel corso di varj anni, formandosene in allora dei Bilanci speciali e distinti da quelli A e B, le cui risultanze utili si ripartiranno fra le Azioni emesse, dopo avere prelevato a favore dei rispettivi fondi di riserva il 10 per cento, niuna competenza spettando su di esse alla Direzione, avendola percepita alla conclusione delle sicurtà rispettive come all'articolo 35.

Anche per le sicurtà ipotecarie verranno compilati dei Bilanci ad intervalli secondo le realizzazioni degli affari.

45. Le riserve derivanti dalle sicurtà sulla vita dell'uomo, devono considerarsi nella loro totalità affette di preferenza alle categorie stesse da cui derivano.

46. I Bilanci devono essere presentati al Consiglio d'Amministrazione ed ai revisori almeno un mese prima della radunanza del Congresso.

47. Il rapporto e le conclusioni dei revisori vengono da essi trasmessi alla commissione di censura, la quale li comunicherà mediante la Direzione al Consiglio d'Amministrazione colle variazioni ed aggiunte che eventualmente credesse di introdurre, affinchè intesi gli schiarimenti che fossero sommi-



nistrati dalla Direzione, passi a discuterle, e deliberi poscia le definitive proposte da sottoporsi al Congresso generale per l'approvazione dei Bilanci e per la fissazione del sopradividendo.

Risultando da un esercizio, che oltre i fondi di riserva la Società abbia perduto anche una quinta parte del capitale di fondazione, si dovrà immediatamente passare allo stralcio.

Art. 48. Per le spese di viaggio, per le diarie e per le marche di presenza sono applicabili ai revisori ed ai commissarij di censura le disposizioni dell'articolo 41.

Capitolo VII.

Disposizioni generali.

49. In ogni caso, in ogni tempo, e per qualunque eventualità, la metà dei capitali della Società s'intende affetta in preferenza con vincolo speciale a favore del ramo delle sicurtà sulla vita dell'uomo, l'altra metà lo sarà appena dopo coperti i riselj di tutti gli altri rami.

50. In caso di scioglimento della Società, la sostanza sarà ripartita fra gli Azionisti in proporzione delle loro Azioni. Tale ripartizione potrà effettuarsi soltanto allora che tutti gli obblighi della Società verso i suoi contraenti sieno stati pienamente coperti, e trascorso almeno un'anno dal giorno della terza inserzione dell'annunzio dello stralcio nei pubblici fogli a ciò destinati.

51. Le controversie che sorgessero per rapporti sociali tra la Società ed i singoli Soej, verranno decise col mezzo di tre giudici arbitri i quali pronunzieranno collegialmente. La parte che intende promuovere lite, notifica all'altra la sua domanda e l'arbitro da lei nominato.

Se l'altra parte non nomina il suo arbitro e non lo notifica alla prima entro giorni 14, questa può ricorrere alla Camera di Commercio competente, perchè nomini l'arbitro per conto della parte negligente.

I due primi arbitri nominano il terzo.

Il giudizio ha luogo senza nessuna forma di procedura nei modi che gli arbitri troveranno di prescrivere.

Contro il giudizio arbitramentale è rinunciato ad ogni reclamo od appello.

Capitolo VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 52. Le disposizioni del presente Statuto cominceranno ad aver vigore subito dopo ottenuta l'approvazione dell'autorità competente, e da quel giorno tutte le precedenti disposizioni colle relative modificazioni ed aggiunte s'intenderanno abrogate.

Gli attuali Direttori, Censori e Consiglieri d'Amministrazione dureranno in carica per tutto il tempo che ancora rimane, partendo dall'epoca delle loro nomine, a compiere il periodo fissato nelle presenti disposizioni.

I Censori attuali assumono il carattere di vice-Direttori.

Le nomine che fossero mancanti nella Direzione e nel Consiglio d'Amministrazione e quella dei tre Revisori saranno compite nel più breve termine possibile, ed occorrendo colla convocazione di un Congresso straordinario.

53. Fino a che i nuovi regolamenti indicati all'articolo 39 non sieno deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, e non sia dal detto Consiglio dichiarata l'epoca della loro entrata in vigore, continueranno ad osservarsi nelle relative materie le disposizioni ora in corso.

54. La Direzione viene facoltizzata ad acconsentire dietro approvazione del Consiglio d'Amministrazione a quelle riforme, modificazioni od aggiunte che venissero richieste per motivi d'ordine pubblico dalle Autorità competenti, ed alle quali trovasse opportuno di uniformarsi.



Il primo punto è quello della
seconda parte del documento
che riguarda la struttura
organizzativa dell'ente.

Capitolo VIII

La struttura organizzativa
dell'ente è definita in
questo capitolo, che
regola le funzioni e
le responsabilità dei
various organi.

Il Consiglio di Amministrazione
è l'organo supremo
dell'ente, con poteri
decisivi su tutti gli
affari di competenza.

Il Presidente del Consiglio
è eletto dal Consiglio
per un periodo di
anni, con possibilità
di reelezione.

Il Direttore Generale
è nominato dal Consiglio
e ha la responsabilità
della gestione
ordinaria dell'ente.

Il Direttore Generale
è assistito da un
Consiglio di Amministrazione
che ha poteri di
consiglio e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione
è composto da
membri nominati dal
Consiglio, con poteri
decisivi su tutti gli
affari di competenza.

Il Presidente del Consiglio
è eletto dal Consiglio
per un periodo di
anni, con possibilità
di reelezione.

Capitolo VII

La struttura organizzativa
dell'ente è definita in
questo capitolo, che
regola le funzioni e
le responsabilità dei
various organi.

Il Consiglio di Amministrazione
è l'organo supremo
dell'ente, con poteri
decisivi su tutti gli
affari di competenza.

Il Presidente del Consiglio
è eletto dal Consiglio
per un periodo di
anni, con possibilità
di reelezione.

Il Direttore Generale
è nominato dal Consiglio
e ha la responsabilità
della gestione
ordinaria dell'ente.

Il Direttore Generale
è assistito da un
Consiglio di Amministrazione
che ha poteri di
consiglio e di controllo.

